



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione dei giudici per le indagini preliminari

In persona della dr.^{ssa} Sofia Luigia FIORETTA, all'udienza preliminare del 25-03-2021 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e di motivazione contestuale lettura, la seguente

SENTENZA

Nel procedimento penale come sopra rubricato, promosso nei confronti di

ENI spa,
con sede legale in Roma Piazzale Mattei n. 1,
in persona del legale rappresentante pro tempore,
difesa di fiducia da avv.ti e entrambi del foro di Milano.



INDAGATO

ENI spa

dell'illecito amministrativo di cui all'art. 25 comma 3 e all'art. 5 lett. a) L. n. 231/2001, in quanto, i soggetti qui di seguito indicati hanno posto in essere l'illecito penale di cui al capo che segue, nell'interesse e a vantaggio della società ENI spa.

Fatto commesso a Milano, Pointe Noire (Congo Brazzaville) fino al 14 luglio 2015

R. C. nato a [redacted] dal 2007 [redacted] di Eni spa [redacted]
nonchè [redacted] delle tre consociate nigeriane di Eni in Nigeria (Naoc Ltd, Nae Ltd e Aenr Ltd.); dal 2011 [redacted]
[redacted] di Eni spa relativamente ai territori di Africa e Medio Oriente; dal 2014 [redacted]
[redacted] di Eni spa

+ altri

reato di cui agli artt. 110, 319 quater comma 2 cp. 61 bis c.p., per aver ottenuto da pubblici ufficiali congolese quote di permessi di sfruttamento petrolifero a favore di ENI, dopo essere stati indotti a corrispondere ai predetti pubblici ufficiali utilità consistite nel consentire l'ingresso di società private, riconducibili ai medesimi pubblici ufficiali, nei permessi di sfruttamento petrolifero.

L'accordo realizzato si è articolato in tre parti:

(a) venivano assegnati a favore di ENI Congo SA da pubblici ufficiali congolese, tra cui D. G. e sotto la direzione del [redacted] i seguenti permessi di sfruttamento di campi petroliferi nella Repubblica del Congo:

- i permessi di esplorazione *Marine VI e Marine VII*, assegnati il 30/01/2014, relativi ai campi denominati Djambala II, Foukanda II, Mwafi II, Kitina II, Marine VI Bis;
- i permessi di esplorazione *Southern Sector*, assegnato il 14/07/2015, relativi ai campi denominati Tchiboula, Tchendo e Tchibeli-Litanzi;
- il permesso di esplorazione *Madingo*, assegnato il 30.4.2014, comprendente i campi Loango e Zatchi

(b) in cambio dei rinnovi dei permessi di sfruttamento a condizioni estremamente più vantaggiose rispetto alle condizioni contrattuali e tributarie precedenti, ENI riconosceva a favore di pubblici ufficiali congolese (D. G.) utilità consistite in:

- quote di partecipazione (7-10%) nei permessi *Marine VI e Marine VII* assegnate a *Africa Oil & Gas Corporation (AOGC)*, società riconducibile a D. G. di *Societe Nationale des Petroles du Congo (SNP)* e successivamente [redacted] per gli affari del petrolio del [redacted], D. G. S. N.

- quote di partecipazione nei permessi *Southern Sector* assegnate a *AOGC* (10,5%), *F.N.C.* (5,25%) – a sua volta posseduta al 36,5% da *AOGC* e *Kontinent Congo* (10,5%), società riferibile a J. V. e al cittadino camerunense Y. M., già rappresentante del _____ nella Repubblica del Congo, entrambi collegati a pubblici ufficiali congolesi.
 - il valore di queste partecipazioni, cedute da ENI per ottenere il rinnovo dei permessi, è pari, secondo le valutazioni di ENI, a circa 77 milioni di dollari
- (c) gli accordi illeciti contemplavano l'attribuzione del 23% (originariamente di proprietà di *AOGC*) nella licenza *Marine XI* a favore di *World Natural Resources Limited (WNR)*, società inglese riconducibile a R. C. attraverso società di comodo. Il valore della quota del 23% è di circa 23 milioni di dollari

Gli eventi si sono svolti a Milano, Pointe Noire (Congo Brazzaville) fino al 14 luglio 2015.

CONCLUSIONI FORMULATE DALLE PARTI.

Del Pm e della difesa congiuntamente:

applicazione all'ente imputato come sopra della pena ex art. 444 cpp sotto indicata



MOTIVI CONTESTUALI DELLA DECISIONE

I difensori di fiducia dell'ente, muniti di procura speciale ex art. 446 comma 3, c.p.p., hanno chiesto l'applicazione nei confronti di ENI spa, ai sensi degli artt. 444 c.p.p. e 63 D.L.vo n. 231/2001, della SANZIONE PECUNIARIA di complessivi E. 826.134,00;

sanzione così determinata:

- numero delle quote: 800 (il massimo della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 25 comma 3 L. 231/2001, determinata dal Legislatore "da trecento a ottocento quote);
- valore di ogni singola quota: E. 1.549,00
- misura conseguente: E. 1.239.200,00
- diminuzione nella misura di un terzo: diminuzione di E. 413.066,00
- ridotta infine di un terzo per il rito (E. 1.236.200,00 – E. 413.066,00) ex art. 444 cpp: sanzione finale di E. 826.134,00.

Il Pubblico Ministero titolare del procedimento dott. Paolo Storari in data 15-3-2021 ha prestato il proprio consenso.

Va, anzi tutto, osservato che, sulla base degli atti contenuti nel fascicolo, non deve essere pronunciata una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'articolo 129 c.p.p., esistendo sufficienti elementi circa la sussistenza del fatto, la corrispondenza del medesimo ad ipotesi di reato e l'attribuibilità dello stesso all'ente (con esclusione, quindi, dell'evidenza di prove di innocenza) e non essendo sussistenti, al momento attuale, cause di estinzione del reato o difetti relativi a condizioni di procedibilità.

Le affermazioni di cui sopra si fondano sul contenuto degli atti processuali.

Deve poi riconoscersi, passando all'esame degli ulteriori presupposti delineati dalla disciplina dell'istituto, che sussistono le altre seguenti condizioni: le parti hanno liberamente espresso il consenso richiesto e la procura speciale è valida.

Inoltre, **corretta appare la qualificazione giuridica del fatto**, ed in particolare del **reato presupposto** dell'illecito amministrativo oggi ascritto all'ente ai sensi dell'art. 25 D.L.vo n. 231/2001, come induzione indebita a dare o promettere utilità di cui agli artt. artt. 110, 319 quater comma 2 prima parte cp, così riqualificata - in senso favorevole al reo - l'ipotesi originaria di corruzione internazionale in concorso.

Il reato presupposto, indagato a far tempo dall'anno 2017 (anno di iscrizione della notizia di reato), è stato in origine qualificato dall'Ufficio Requirante come corruzione internazionale di cui all'art. 322 bis cp asseritamente commesso

da esponenti apicali di ENI spa - segnatamente C. [redacted] R. [redacted] - nei confronti di pubblici ufficiali congolese - in particolare tale D. [redacted] A. [redacted] M. [redacted] G. [redacted], esponente governativo vicino al [redacted] S. [redacted] N. [redacted] (al potere da decenni in [redacted]), diretta ad ottenere in territorio straniero [redacted] il rinnovo della concessione di permessi di sfruttamento petrolifero a favore dello stesso ENI spa, in cambio di utilità e vantaggi economici erogati a favore di tali pubblici ufficiali [redacted] consistiti nella attribuzione ad alcune società petrolifere private a costoro riconducibili - Africa Oil e Gas Corporation Ltd (AOGC); Petro Congo; Kontinent Congo - di permessi di partecipazione allo sfruttamento petrolifero in parola, del valore complessivo di circa 77 milioni di dollari, pari a circa il 10% del valore complessivo dei contratti, precedentemente assegnate a ENI¹.

Non solo: secondo l'ipotesi accusatoria originaria, i soggetti e le società riconducibili ai pubblici ufficiali [redacted] corrotti, dopo avere ottenuto i benefici in parola, avrebbero a loro volta retrocesso parte di tali partecipazioni ai corruttori, qualificabile come prezzo del reato: 23 milioni di partecipazioni nella licenza relativa ad una nuova area, denominata Marine XI, sarebbero stati restituiti ad una società inglese riconducibile - attraverso società di comodo - agli indagati R. [redacted] C. [redacted] A. [redacted] H. [redacted] G. [redacted] C. [redacted] e M. [redacted] P. [redacted]: la World Natural Resources Limited (WNR).

L'accordo corruttivo tra esponenti di ENI spa da una parte e i pubblici ufficiali [redacted] dall'altra, sarebbe stato realizzato attraverso tre tappe successive:

- in prima battuta: negli anni 2013 e 2014 i pubblici ufficiali [redacted] corrotti - in particolare D. [redacted] A. [redacted] M. [redacted] G. [redacted], sotto la direzione del [redacted] provvedevano ad assegnare a favore della società del gruppo ENI spa operante [redacted] - ENI Congo SA - alcuni permessi di sfruttamento di campi petroliferi²;
- in seconda battuta: gli esponenti di ENI riconoscevano a favore di pubblici ufficiali [redacted] e di società loro riconducibili (la Africa Oil e Gas Corporation Ltd- AOGC; la Petro Congo; la Kontinent Congo), quale corrispettivo del rinnovo - ottenuto a condizioni vantaggiose per l'ente italiano - dei permessi di sfruttamento in parola, diverse utilità, consistite sostanzialmente nella attribuzione di quote di partecipazione nei permessi di sfruttamento petrolifero in parola³;
- in terza battuta, nel 2013 i pubblici ufficiali corrotti, dopo avere ottenuto le quote di partecipazione nei permessi di sfruttamento petrolifero in parola, provvedevano a restituirle parzialmente ai corruttori: segnatamente, retrocedevano

¹ Dal 2007 [redacted] di Eni spa per la Regione subsahariana nonché [redacted] delle tre consociate nigeriane di Eni in Nigeria (Naoc Ltd, Nac Ltd e Aenr Ltd.); dal 2011 [redacted] di Eni spa relativamente ai territori di Africa e Medio Oriente: dal 2014 [redacted]

² D. [redacted] A. [redacted] M. [redacted] G. [redacted] svolge da anni, come *longa manus* del [redacted] te come pubblico ufficiale, i seguenti ruoli istituzionali:

- [redacted] di SNPC - [redacted] la società petrolifera di [redacted] istituita nel 1998 al fine di ricercare, sfruttare, sviluppare e distribuire le risorse petrolifere e gli idrocarburi in [redacted] di concedere quindi a società estere, secondo accordi di partnership di volta in volta presi, licenze e permessi di ricerca ed estrazione sul quel territorio, nonché di autorizzare la partecipazione ad attività di ricerca e produzione in tutta la catena dell'industria petrolifera;

- [redacted] per gli affari del petrolio del [redacted] D. [redacted] S. [redacted] N. [redacted];
- [redacted] che assiste il [redacted] nell'elaborazione e nell'attuazione di una politica di promozione e sviluppo del settore privato congolese [redacted]

³ Il [redacted] D. [redacted] S. [redacted] N. [redacted] da decenni governa indisturbato il [redacted] in un primo tempo, dopo essere riuscito ad assumere il potere al vertice dello [redacted] e del partito unico (il [redacted]), ha promosso una politica di stampo nettamente marxista-leninista: dopo il collasso dell'Unione Sovietica e alla cessazione della guerra fredda, dalla fine degli Anni Ottanta il [redacted] ha iniziato una politica di riforme del sistema politico, portando il paese al multipartitismo e modificando la sua politica economica ed estera in senso filocapitalistico. Nel [redacted] è stato sconfitto e sostituito alle elezioni presidenziali da un suo vecchio rivale, tale P. [redacted] L. [redacted] che ha ridato al [redacted] la denominazione di [redacted]. Solo cinque anni dopo nel 1997 è esploso fra le due fazioni un conflitto armato che è stato vinto nel giro di qualche mese dal [redacted] S. [redacted] N. [redacted], il quale, appoggiato dell'esercito dell'Angola, in ottobre è tornato a coprire [redacted]. Da allora S. [redacted] N. [redacted] governa indisturbato.

⁴ Nelle more del procedimento di rinnovo delle licenze, il 15 aprile 2013 il presidente di [redacted] ha emanato una direttiva che invitava i ministeri delle miniere, degli idrocarburi, dell'industria e del commercio ad adottare tutte le misure necessarie per promuovere le imprese private congolese in settori chiave, tra cui quello del petrolio e del gas. Il testo prevedeva specificamente la riserva di partecipazione (c.d. local content) per le imprese private congolese in campi petroliferi che stavano per essere riassegnati. La direttiva è diventata la base per l'inclusione di società nazionali private in una serie di licenze di sfruttamento che dovevano essere riassegnate in blocchi in cui le licenze erano in scadenza.

⁵ Si tratta in particolare dei permessi di esplorazione e sfruttamento su tre aree/pozzi petroliferi, denominati rispettivamente a) Marine I' e I''; b) Southern Sector; c) Madingo

⁶ E precisamente:

- quote di partecipazione (8-10%) nei permessi Marine I' e Marine I'' assegnate a Africa Oil & Gas Corporation (AOGC), società riconducibile a D. [redacted] G. [redacted] R. [redacted] [redacted] Dal 2005 al 2010 e successivamente special advisor per gli affari del petrolio del [redacted] D. [redacted] S. [redacted] N. [redacted]

- quote di partecipazione nei permessi Southern Sector assegnate a Africa Oil & Gas Corporation AOGC (10%), Petro Congo (5%) (posseduta al 36.5% da AOGC) e Kontinent Congo (10%), (società riferibile al cittadino camerunense Y. [redacted] M. [redacted] già [redacted] del Fondo Monetario Internazionale nella Repubblica del Congo, nonché al cittadino portoghese A. [redacted] J. [redacted] Dr. [redacted] V. [redacted], entrambi collegati a pubblici ufficiali [redacted]

- quote di partecipazione nei permessi Madingo, assegnate a Kontinent Congo (5%), società riferibile al cittadino camerunense Y. [redacted] M. [redacted]

una quota di partecipazione pari al 23% nella licenza di una nuova area, denominata *Marine XI*, a favore di una società privata britannica riconducibile ai corruttori (gli indagati H&C, C&P, C&P, C&P); la "World Natural Resources Limited (WNR)"

In buona sostanza, secondo l'**ipotesi originaria** ENI spa - attraverso le persone fisiche collocate in sue posizioni apicali in Congo - Brazzaville ex art. 5 lett. a) D.L.vo n. 231/2001 - avrebbe siglato con i pubblici ufficiali un **accordo corruttivo alla pari** ex artt. 110, 319, 319 bis, 321, 322 bis co. 2 n. 2, 61 bis c.p., in quanto all'esito di quello scambio sinallagmatico avrebbe ottenuto da pubblici ufficiali quote di permessi di sfruttamento petrolifero a proprio favore, riconoscendo in cambio, a tali pubblici ufficiali, delle utilità consistite nel consentire a società private a loro riconducibili l'ingresso nei permessi di sfruttamento petrolifero in parola.

Secondo la **nuova ipotesi di reato**, invece, non vi è stato alcun accordo corruttivo alla pari ma, al contrario ENI spa - che si è trovato ad operare in uno Stato sostanzialmente acerbo e dittatoriale, ancora sfornito di istituzione democratiche solide e di regole di concorrenza trasparenti, incentrato sulla figura del De tenuto in pugno da un manipolo di luogotenenti al servizio dello stesso e dei propri esclusivi interessi privati - è stato vittima e persona offesa di quella che oggi viene qualificato come reato di "**induzione indebita**" o meglio di "**concussione per induzione**": le persone poste nelle posizioni apicali di ENI in quel paese sono stati indotti dai pubblici ufficiali a promettere loro utilità, per poter proseguire le attività di ricerca, esplorazione ed estrazione dai giacimenti petroliferi e di gas, iniziate in Congo - Brazzaville⁷, come tante altre compagnie private di altri paesi⁸, negli anni Sessanta.

La riqualficazione del fatto da una parte arreca all'ente un minor danno reputazionale e consente allo stesso di evitare un nuovo lungo iter giudiziario e di definire oggi la propria posizione con sentenza di applicazione pena ex art. 444 cpp, che in quanto tale pacificamente non comporta ammissione di responsabilità (cfr. giurisprudenza pacifica tra cui, per tutte, *Cass. sez. VI civ. 3 dicembre 2013, n.27071 - Pres. Finocchiaro, est. Giacalone*¹⁰); dall'altra consente anche all'Ufficio Requirente di evitare l'alea di un processo nel quale avrebbe dovuto provare che ENI avesse avuto un ruolo attivo in Congo-Brazzaville nella assegnazione delle licenze e nella scelta governativa del partner locale¹¹, e che fosse pienamente a conoscenza dell'inserimento, nelle more del rinnovo delle licenze, di società riconducibili ai pubblici ufficiali¹².

A proposito del reato di **induzione indebita di cui all'art. 319 quater cp**, occorre precisare che in origine - prima dell'intervento del Legislatore con l'art. 1 L. Severino del 6 novembre 2012: "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" - nel codice esisteva una unica fattispecie di concussione (art. 317 cp), che puniva "il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, *costringe o induce* taluno a dare o promettere indebitamente a lui o a un terzo denaro o altra utilità". Il Legislatore del 2012 ha sdoppiato l'ipotesi originariamente unitaria di concussione, ed ha delineando due ipotesi distinte di reato:

⁷ *Marine XI* è un esteso blocco di acque poco profonde situato nel bacino del Basso Congo, al largo del Congo-Brazzaville: sulla sua superficie sono stati scoperti sei giacimenti di petrolio e gas: *Pointe Indienne Marine, Douk Daka, Loubana, Viodo, Lideka East Marine e Lidongo Marine*.

⁸ ENI è impegnata in Congo sin dal 1968 sul fronte dell'estrazione di petrolio, di gas naturale e ultimamente anche sullo sfruttamento di sabbie bituminose

⁹ importanti compagnie petrolifere estere, private e/o a partecipazione pubblica, come la francese TOTAL, la statunitense CHEVRON, il gruppo parastatale portoghese SONANGOL (con sede in Angola), la portoghese GALP ENERGIA.

¹⁰ La sentenza con la quale il giudice applica all'imputato la pena da lui richiesta e concordata con il P.M. (cd. patteggiamento), pur essendo equiparata a una pronuncia di condanna ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 445 cpp comma 1, non è tuttavia ontologicamente qualificabile come tale, traendo origine essenzialmente da un accordo delle parti, caratterizzato, per quanto attiene all'imputato, dalla rinuncia di costui a contestare la propria responsabilità, di talché non può farsi da essa discendere tout court la prova della ammissione di responsabilità da parte dell'imputato stesso (*Cass. III sez. civ. 12 aprile 2011, n. 8421*).

¹¹ Il c.d. "*local content*": in tutti e tre i permessi esplorazione e sfruttamento suindicati (punti a, b, c) al momento in cui ENI Congo Sa ne ha ottenuto il rinnovo ha visto diminuita la propria quota di partecipazione, a favore dell'ingresso di nuove società nazionali congolesi - *AOGC, Kontinent Congo e Petrocongo* - che di fatto sono state imposte dalla società petrolifera di *la SNPC* - controllata da D. G.

¹² Un **inizio di prova** in ordine alla consapevolezza in capo a ENI dell'inserimento, nelle more della concessione del rinnovo delle licenze, di società riconducibili ai pubblici ufficiali sarebbe costituita, con riferimento ad uno dei campi di esplorazione in quel paese, quello denominato "*Madingo*", da una "*due diligence*", commissionata a Deloitte per valutare il "*local content*" imposto da SNPC. Kontinent Congo, al cui inserimento ENI si era inizialmente opposta. All'esito della "*due diligence*" il 10 dicembre 2014 l'ACLSU (Anti-Corruption Legal Support Unit) aveva inoltrato la relazione finale di Deloitte a ENI Congo, in cui si sollevavano dubbi e si consigliava a ENI di prendere le distanze: "*L'indisponibilità di SNPC a fornire informazioni utili all'identificazione di una società sconosciuta come la Kontinent o qualsiasi tipo di informazione sul valore economico della transazione, ci sembra possa far sorgere ragionevoli sospetti sulla trasparenza della transazione, se accostate agli esiti delle indagini di Deloitte. [...] Sembra quindi opportuno prendere le distanze da questa operazione, continuando a sostenere con SNPC la sussistenza di un diritto di prelazione di Eni sul trasferimento della quota e intervenendo, se il caso, sul JOA, per introdurre ulteriori presidi e garanzie*". In risposta, il direttore generale di ENI Congo aveva osservato che le *red flags* evidenziate dall'ACLSU si basavano su voci e non giustificano l'opposizione alla transazione: sicché l'8 gennaio 2015 ENI confermava a SNPC di essere pronta a mantenere l'impegno del PSC firmato nel gennaio 2014 e il 2 febbraio 2015 veniva sottoscritto la JOA (il rinnovo delle licenze), che includeva *Kontinent Congo*.

- una più grave, la concussione *per costrizione* di cui all'art. 317 cp, in cui il privato cittadino vittima della concussione non risponde;

- l'altra più lieve, la concussione *per induzione* ex art. 319 quater cp, in cui il privato cittadino vittima della concussione risponde del reato, seppure con una pena più lieve (art. 319 quater comma 2 cp).

La differenza tra le due figure di reato, oltre che normativa (*costringe/induce*) è stata anche spiegata dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. per tutte: *Cassazione, Sezioni Unite, udienza del 24 ottobre 2013*) che ha affermato che la fattispecie di induzione indebita (*concussione per induzione*) di cui all'art. 319 quater cp è caratterizzata da "una condotta di pressione non irresistibile da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, che lascia al destinatario della stessa un margine significativo di autodeterminazione e si coniuga con il perseguimento di un suo indebito vantaggio, mentre nel reato di concussione ai sensi dell'art. 317 cp si è in presenza di una condotta del pubblico ufficiale che limita radicalmente la libertà di autodeterminazione del destinatario".

La *concussione per induzione* è quella che, di fatto, secondo l'imputazione come riformulata nell'accordo delle parti (Pm e difesa), è stata commessa nel caso di specie: i pubblici ufficiali abusando della loro posizione di potere (avendo di fatto il controllo dei pozzi petroliferi presenti nel loro territorio), hanno indotto le persone fisiche che ricoprivano a quel tempo posizioni apicali presso ENI in Italia a corrispondere loro utilità. Utilità che sono consistite nel consentire, a tali pubblici ufficiali concussori, l'ingresso nei permessi di sfruttamento petrolifero di società private a loro riconducibili, descritte in imputazione:

- *Africa Oil & Gas Corporation (AOGC)*: società riconducibile a Denis G. - *Societe Nationale des Petroles du Congo (SNP)* e successivamente per gli affari del petrolio del

Petro Congo (5,25%) - a sua volta posseduta al 36,5% da *AOGC* e

- *Kontinent Congo (10,5%)*: società riferibile a M. V. e al cittadino camerunense Y. M. già del Fondo Monetario Internazionale nella Repubblica del Congo, entrambi collegati a pubblici ufficiali

Ma a differenza di quello che accade nel reato di concussione per costrizione di cui all'art. 317 cp, nel reato di concussione per induzione di cui all'art. 319 quater cp al comma 2 **viene punito anche il soggetto passivo "concusso"** - vale a dire, nel presente procedimento, gli imputati del reato presupposto -, sebbene con una pena sensibilmente più mite ("fino a tre anni") di quella prevista al comma 1 per il pubblico ufficiale "concussore".

A questo proposito, occorre precisare che il fatto oggi in esame rientra nella prima parte della fattispecie prevista dal comma 2 cp: vale a dire quella di "chi dà o promette denaro o altra utilità" (punito con la reclusione fino a tre anni), e non in quello previsto dalla seconda parte del comma 2 (punito con la reclusione fino a quattro anni) che è circoscritto all'ipotesi speciale in cui la dazione o promessa "offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000,00".

Così precisata la qualificazione del reato presupposto, deve essere esclusa la **circostanza aggravante della transnazionalità contestata in imputazione di cui all'art. 61 bis cp**, che può essere applicata solo "per i reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni", mentre il fatto oggi in esame, come riqualificato nell'accordo tra Ufficio Requirente e difese (art. 319 quater comma 2 prima parte cp), è punito con la pena "fino a tre anni". Né è posto in dubbio in giurisprudenza il potere del giudice, in sede di pronuncia di sentenza di applicazione pena ex art. 444 cpp, di verificare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto, anche con riferimento alla contestazione di circostanze attenuanti o aggravanti che, come nel caso di specie, anche senza valutare il merito della vicenda, sarebbero "tout court" illegittime, in quanto contestate "contra legem".

In ogni caso, il termine di prescrizione del reato presupposto di cui all'art. 319 quater comma 2 cp - che sarà oggetto di deliberazione nel prosieguo del procedimento - non muta all'esito del mancato riconoscimento della aggravante di cui all'art. 61 bis cp, dal momento che:

- l'interruzione ordinaria di anni sei è stata interrotta dalla presentazione da parte dell'Ufficio Requirente della richiesta di misura interdittiva nei confronti dell'ente;
- ai sensi dell'art. 160 e 161 comma 2 cp l'interruzione della prescrizione comporta per alcuni reati più gravi, compreso quello di cui all'art. 319 quater, un aumento del tempo necessario a prescrivere (e dunque estinguere) il reato, fino alla metà (dunque sino a nove anni dalla commissione del fatto).

Infine, occorre fare presente che il Pm procedente congiuntamente alla richiesta di applicazione pena in esame ha dichiarato di revocare la richiesta di applicazione nei confronti dell'ente di misura interdittiva ex artt. 9, 13, 15 e 25 L. 231/2001, depositata a questo Ufficio in data 8-9-2020, sicché occorre dichiarare non doversi procedere in ordine ad essa.

A questo proposito, occorre altresì dare atto che sussistono le condizioni necessarie per evitare la applicazione di sanzioni interdittive a carico dell'ente, di cui all'art. 17 lett. a), b) e c).

Con riferimento a quelle indicate alle lett. a) e b), vi è in atti prova certa del fatto che ENI spa:

a) non ha causato alcun danno patrimoniale;

b) era dotato di efficace modello organizzativo ed ha evitato eventuali carenze dello stesso, resolvendo il rapporto di lavoro con R.C. all'epoca della società in

Con riferimento alla condizione di cui alla lett. c), che impone la messa a disposizione del profitto conseguito ai fini della confisca, detta condizione è stata resa attuale, dal momento che l'ente ha depositato ed ha posto a disposizione dell'Ufficio Requirente la somma complessiva netta di undici milioni di euro, attualmente depositati sul conto corrente n. intestato a ENI spa, acceso presso Banca Intesa San Paolo, rendendola disponibile per la confisca, che opera in ogni caso come misura ablativa obbligatoria ex lege ai sensi dell'art. 322 ter cp.

Tale somma deve pertanto essere sottoposta a confisca.

La motivazione della presente sentenza è contestuale.

P. Q. M.

Il giudice,
letti gli articoli 444 e seguenti c.p.p., su concorde richiesta delle parti,

APPLICA

nei confronti di ENI spa in ordine al reato a lui ascritto come descritto in imputazione, esclusa con riferimento al reato presupposto la circostanza aggravante contestata di cui all'art. 61 bis cp, ed operata la diminuzione per il rito, la sanzione pecuniaria di E. 826.134.00.

Letto l'art. 322 ter cp, nell'accordo delle parti,

DISPONE

la confisca della somma complessiva netta di euro undici milioni di euro, depositata sul conto corrente n. intestato a ENI spa, acceso presso Banca Intesa San Paolo.

DICHIARA

non luogo a provvedere sulla richiesta di applicazione nei confronti dell'ente della misura interdittiva depositata in data 8-9-2020 dall'Ufficio Requirente, revocata dall'Ufficio Requirente medesimo il 15-3-2021.

Sentenza con motivazione contestuale.

Milano, 25-3-2021

Il GUP

Il Giudice
dott.ssa Sofia Lilla FIORETTA

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
dott. Antonio CARNOVALE

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
DEPOSITATO IN UDIENZA OGGI
Milano, li. 25.03.2021

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
dott. Antonio CARNOVALE